



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2014
(OR. en)**

6809/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0210 (COD)**

**CODEC 518
VISA 51
FRONT 41
COMIX 115
PE 106**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 24 - 27 febbraio 2014)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto la relatrice, Tanja FAJON (S&D-SI), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un emendamento di compromesso (emendamento 5) alla proposta di decisione. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 27 febbraio 2014, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 5) alla proposta di decisione. La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura², che rispecchia quanto precedentemente convenuto tra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Controllo delle persone alle frontiere esterne *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Croazia e di Cipro, di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (COM(2013)0441 – C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0441),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0186/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 febbraio 2014, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0082/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 febbraio 2014 invista dell'adozione della decisione n.../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte [della Bulgaria], della Croazia, di Cipro [e della Romania] di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ *Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014.*

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del **2011**, la Croazia, che ha aderito all'Unione il 1° luglio 2013, è tenuta da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo¹.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del **2011**, le disposizioni dell'acquis di Schengen riguardanti le condizioni e i criteri per il rilascio di visti uniformi e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l'equipollenza tra i permessi di soggiorno, i visti per soggiorni di lunga durata e i visti per soggiorni di breve durata si applicano in Croazia solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine. Nondimeno, per questo Stato membro tali disposizioni sono vincolanti dalla data di adesione.

¹ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

- (3) La Croazia è quindi tenuta a rilasciare visti nazionali di ingresso o transito nel suo territorio ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen oppure in possesso di un documento simile rilasciato *[dalla Bulgaria]¹*, da Cipro *[e dalla Romania]¹*, *Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis*.
- (4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e di documenti rilasciati *[dalla Bulgaria]*, da Cipro *[e dalla Romania]* non costituiscono un rischio per la Croazia, poiché sono stati sottoposti da tali Stati *membri* a tutti i controlli necessari. Al fine di evitare di imporre alla Croazia altri oneri amministrativi ingiustificati, si dovrebbero adottare norme comuni per autorizzare tale paese a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati da tali Stati membri come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne.

¹ *I riferimenti alla Bulgaria e alla Romania figurano provvisoriamente tra parentesi. Ovviamente, i riferimenti saranno soppressi se la Bulgaria e la Romania diventano Stati membri che applicano pienamente l'acquis di Schengen entro la data di adozione della presente decisione.*

- (5) Occorre abrogare le norme comuni introdotte con decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE. Per quanto concerne Cipro, che dal 10 luglio 2006 attua il regime comune istituito con decisione 895/2006/CE e **[la Bulgaria e la Romania], che attuano** dal 18 luglio 2008 quello istituito con decisione 582/2008/CE, è opportuno adottare norme comuni per autorizzare ***tali paesi***, analogamente alla Croazia, a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e i documenti simili rilasciati dalla Croazia come equipollenti al suo visto nazionale e a introdurre un regime semplificato, basato su tale equipollenza unilaterale, per il controllo delle persone alle frontiere esterne. ***[La presente decisione si applica senza pregiudizio dell'obiettivo perseguito dalla Bulgaria e dalla Romania di divenire quanto prima Stati membri Schengen].***

- (6) Il regime semplificato fissato dalla presente decisione dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà con la decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro ***[all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania]*** e all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2011 in relazione alla Croazia, ***fatte salve eventuali disposizioni transitorie relative a documenti rilasciati prima di tale data.***
- (7) La partecipazione al regime semplificato dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'atto di adesione del 2003, ***[nell'atto di adesione del 2005]*** e nell'atto di adesione del 2011.
- (8) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi di soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai visti con validità territoriale limitata rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti dai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorni di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai permessi di soggiorno rilasciati ***[dalla Bulgaria]***, dalla Croazia, da Cipro ***[e dalla Romania]***. Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato al periodo di validità dello stesso.

- (9) Le condizioni di ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)¹ devono essere rispettate, ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte *[della Bulgaria]*, della Croazia, di Cipro *[e della Romania]* di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen e dei documenti simili rilasciati *[dalla Bulgaria]*, dalla Croazia, da Cipro *[e dalla Romania]* ai fini del transito o di soggiorni previsti nel loro territorio di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (10) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale da parte *[della Bulgaria]*, della Croazia, di Cipro *[e della Romania]* di determinati documenti rilasciati da altri Stati *membri*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione ■ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, *che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio*².

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² *Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).*

- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione ■ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, ***che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio***².

¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

² ***Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).***

- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione ■ costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹, *che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione del Consiglio 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio*².

¹ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.

² *Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).*

- (15) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione ***e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.***
- (16) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione ***e non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.***
- (17) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e ***non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² ***Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen*** (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale *[la Bulgaria]*, la Croazia, Cipro *[e la Romania]* possono riconoscere unilateralmente come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio i documenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e i documenti menzionati all'articolo 3, rilasciati ■ ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.

L'attuazione della presente decisione non pregiudica le verifiche da effettuare sulle persone alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

1. **[La Bulgaria]**, la Croazia, Cipro **[e la Romania]** possono considerare equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri ■ che attuano integralmente l'acquis di Schengen:
 - (i) il "visto uniforme" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, valido per due o molteplici ingressi;
 - (ii) il "visto per soggiorno di lunga durata" di cui all'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
 - (iii) il "permesso di soggiorno" di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006.

2. **[La Bulgaria]**, la Croazia, Cipro **[e la Romania]** possono inoltre considerare equipollente al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio il visto con validità territoriale limitata rilasciato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti.

3. Se decidono di applicare la presente decisione, *[la Bulgaria]*, la Croazia, Cipro *[e la Romania]* riconoscono tutti i documenti indicati ai paragrafi 1 e 2, indipendentemente dallo Stato *membro* che li ha rilasciati, *a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscono o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche.*

Articolo 3

1. Se decidono di applicare l'articolo 2, *[la Bulgaria]*, la Croazia, Cipro *[e la Romania]* possono inoltre considerare equipollenti *rispettivamente* al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio:
- i) i visti nazionali per soggiorni di breve durata e i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati *[dalla Bulgaria]*, da Cipro, dalla Croazia o *[dalla Romania]* secondo il modello uniforme istituito con regolamento (CE) n. 1683/95¹;
 - ii) i permessi di soggiorno rilasciati *[dalla Bulgaria]*, da Cipro, dalla Croazia o *[dalla Romania]* secondo il modello uniforme istituito con regolamento (CE) n. 1030/2002²,

a meno che non siano apposti su documenti di viaggio che non riconoscano o su documenti di viaggio rilasciati da un paese terzo con il quale non intrattengono relazioni diplomatiche.

¹ *GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.*

² *GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.*

2. I documenti rilasciati dalla Croazia che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato I.

I documenti rilasciati da Cipro che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato II.

[I documenti rilasciati dalla Bulgaria che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato III].

[I documenti rilasciati dalla Romania che possono essere riconosciuti sono elencati nell'allegato IV].

Articolo 4

Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 è pari alla durata del transito o del soggiorno.

Articolo 5

[La Bulgaria], la Croazia, Cipro ***[e la Romania]*** notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro ***venti*** giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La notifica specifica, se del caso, i paesi terzi in relazioni ai quali, in assenza di relazioni diplomatiche, tali paesi non applicano la presente decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 6

Le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE sono abrogate.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2003 in relazione a Cipro, **[dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005 in relazione alla Bulgaria e alla Romania]** e dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del **2011** in relazione alla Croazia, data in cui si applicheranno allo Stato membro in questione tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune dei visti e della circolazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 8

[La Bulgaria], la Croazia, Cipro *[e la Romania]* sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco dei documenti rilasciati dalla CROAZIA

Visti

- Kratkotrajna viza (C) - Visto per soggiorni di breve durata (C)

Permessi di soggiorno

- Odobrenje boravka – Autorizzazione di soggiorno
- Osobna iskaznica za stranca – Carta d'identità per stranieri

ALLEGATO II

Elenco dei documenti rilasciati da CIPRO

Θ ε ω ρ ή σ ε ι ς (V i s t i)

- Θεώρηση διέλευσης — Κατηγορία Β (visto di transito — tipo Β)
- Θεώρηση για παραμονή βραχείας διάρκειας — Κατηγορία Γ (visto per soggiorni di breve durata — tipo C)
- Ομαδική θεώρηση — Κατηγορίες Β και Γ (visto collettivo — tipi Β e C)

Ά δ ε ι ε ς π α ρ α μ ο ν ή ς (Permessi di soggiorno)

- Προσωρινή άδεια παραμονής (απασχόληση, επισκέπτης, φοιτητής) Permesso di soggiorno temporaneo (lavoro, visitatore, studente)
- Άδεια εισόδου (απασχόληση, φοιτητής) Autorizzazione di ingresso (lavoro, studente)
- Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Permesso d'immigrazione (permesso permanente)

[ALLEGATO III

Elenco dei documenti rilasciati dalla BULGARIA]

[ALLEGATO IV

Elenco dei documenti rilasciati dalla ROMANIA]
